COMUNE DI PALERMO

AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile del procedimento
Funz. di P.M.
Antonella Giuseppa Buttitta
g.buttitta@comune.palermo.it

Il CAPO AREA
D.ssa Patrizia Milisenda
p.milisenda@comune.palermo.it

Signed by Patrizia Milisenda
on 03/04/2023 14:06:12 CEST

II DIRIGENTE

Il Capo Area dello Sviluppo Economico, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue:

OGGETTO: Modifica dell'art. 35 del Regolamento per 'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836 e 846-847) approvato con D.C.C. nr. 244 del 28/07/2021.

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada,

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province...” ;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;
- la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, prevede: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

CONSIDERATO CHE: l’art. 1 della L. 160/219 prevede al comma 796: “*In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:*

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili”

ed al successivo comma 797; *“L’ente, con* ***deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997****, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.”*

DATO ATTO che, anche in considerazione della situazione socio economica della città è volontà politica di agevolare le attività economiche cittadine, per cui il Regolamento va modificato al fine di permettere di versare il canone unico patrimoniale anche in forma rateizzata come indicato dalla norma sopra citata, in particolar modo il *debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.*

CONSIDERATO che si rende necessario abrogare gli effetti di ogni altro atto che sia in contrasto con la presente modifica regolamentare

TENUTO CONTO che il Settore Tributi ha ritenuto negli ultimi esercizi di applicare la Tosap anche ai beni oggetto del Regolamento relativo alla Gestione dei Beni Immobili di Proprietà Comunale, su cui in precedenza si pagava solo il canone patrimoniale calcolato dall'apposita commissione istituita presso l'Area delle Risorse Immobiliari ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo.

ATTESO CHE, viste le superiori considerazioni si rende necessario riformulare l'art. 35 del vigente Regolamento, rendendolo aderente a quanto previsto dall'art. 1 comma 796 della L. 160/2019, cassando il comma 3 del sopracitato art. 35 e sostituendolo con il seguente:

per importi superiori a Euro 100, è ammessa la possibilità di rateizzazione secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
g) oltre euro 50.000,00 da settantadue a centoventi rate mensili

La prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, le restanti rate avranno scadenza a partire dal mese successivo al pagamento della prima rata. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze, ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

DATO ATTO CHE: con riferimento alla proponenda modifica Regolamentare, sono esclusi riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente connessi all'emanazione del presente atto, nella considerazione che questo provvedimento non comporta di per sé impegno di spesa né accertamento in entrata

DATO ATTO della necessità di acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm. ii.

DATO ATTO che il parere dei Consigli Circoscrizionali, per evidenti ragioni di urgenza, verrà reso direttamente al Consiglio Comunale ed espresso nei termini abbreviati di cui all'art. 9 c. 5 del Regolamento sul Decentramento.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa:

- Riformulare l'art. 35 del Regolamento vigente, con il seguente testo:

Articolo 35
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. *Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo Codice.*
2. *Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/ autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio.*
3. *Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 31 gennaio.* ***Per importi superiori a Euro 100, è ammessa la possibilità di rateizzazione secondo il seguente schema:***
   a) ***fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;***
   b) ***da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;***
   c) ***da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;***
   d) ***da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;***
   e) ***da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;***
   f) ***da euro 20.000,01 a euro 50.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili***.
   g) ***oltre euro 50.000,00 da settantadue a centoventi rate mensili***

   La prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, le restanti rate avranno scadenza a partire dal mese successivo al pagamento della prima rata. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
4. *Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.*
5. *5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, anche nel caso di affitto di azienda, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.*
6. *6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.*
7. *7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 40 del Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.*
8. *8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.*
9. *9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.*

- Dare atto che le disposizioni del Regolamento di che trattasi decorrono dalla data successiva all'approvazione
- Dare atto, altresì, che il presente provvedimento estingue gli effetti di ogni altro atto che sia in contrasto con il presente provvedimento;

-

IL CAPO AREA
D.ssa Patrizia Milisenda
Signed by Patrizia Milisenda
on 03/04/2023 14:06:13 CEST

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA - Il Capo Area dello Sviluppo Economico proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere *favorevole*** in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

IL CAPO AREA
D.ssa Patrizia Milisenda
Signed by Patrizia Milisenda
on 03/04/2023 14:06:14 CEST

Il Capo Area dello Sviluppo Economico, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio **visto**, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

Signed by Patrizia Milisenda
on 03/04/2023 14:06:14 CEST
IL CAPO AREA
D.ssa Patrizia Milisenda

Il Capo Area dello Sviluppo Economico, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all'Area di riferimento, funzionali all'attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio **visto** ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Signed by Patrizia Milisenda
IL CAPO AREA
D.ssa Patrizia Milisenda
on 03/04/2023 14:06:14 CEST

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'ASSESSORE
Signed by Giuliano Forzinetti
Giuliano Forzinetti
on 03/04/2023 14:09:11 CEST

"ELENCO DEGLI ALLEGATI"

- **REGOLAMENTO EMENDATO**